



Comune di Foligno



Comune di Valtopina

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA AI SENSI DELL'ART. 33,
COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006.**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

Tra

il Comune di Foligno (C.F. 00166560540), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Nando Mismetti, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 64 del 29 ottobre 2015

e

il Comune di Valtopina (C.F. 00470090549), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Danilo Cosimetti, quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di detto Comune in forza della deliberazione consiliare n. 30 del 28 settembre 2015

PREMESSO:

CHE l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

- a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

CHE l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000) al quale spetterebbe successivamente la competenza ad istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'Unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun Ente.

CHE l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015 prevede che:

- a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano alle gare bandite dal 1° novembre 2015;
- c) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000 (comma 3);

CHE l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CHE il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

CHE l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

- a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

CHE a seguito di incontri preliminari il Comune di Foligno e il Comune di Valtopina hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali la convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale di committenza per gli stessi Comuni associati:

- a) deliberazione n. 64 del 29 ottobre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Foligno, esecutiva ai sensi di legge;
- b) deliberazione n. 30 del 28 settembre 2015, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Valtopina, esecutiva ai sensi di legge;

CHE, tenuto conto della complessità e delicatezza di tale servizio, la convenzione approvata è da ritenersi convenzione-quadro in applicazione della quale saranno definiti degli accordi specifici e puntuali con gli enti aderenti in ordine all'organizzazione del servizio e la gestione delle risorse.

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I
ISTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 1 - (Principi e finalità)

1. La presente convenzione disciplina il funzionamento della Centrale di committenza che, con la sottoscrizione del presente atto, viene istituita tra i Comuni aderenti per la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014, modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 da ultimo modificato dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015;
3. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per la corretta interpretazione ed applicazione.
4. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni aderenti l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni aderenti una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni aderenti di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni aderenti;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.
5. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni che intendano avvalersi della Centrale di committenza per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni.

Articolo 2 - Comune capofila operante come Centrale di committenza per i Comuni aderenti

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come ente capofila il Comune di Foligno operante come Centrale di committenza per la gestione delle procedure di acquisizione

di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al Comune di Foligno il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

3. Il Comune di Foligno si avvale del proprio Servizio Appalti e Contratti quale struttura organizzativa in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate e a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006. Tale struttura è altresì integrata, in relazione a ciascuna procedura, dal responsabile del procedimento del Comune aderente il quale si intende operante all'interno della struttura medesima.

4. La struttura organizzativa per l'esercizio delle attività di Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Articolo 3 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha durata di cinque (5) anni decorrenti **dalla definitiva entrata in vigore della normativa sulle centrali uniche di committenza per la contrattazione di lavori, servizi e forniture** da parte dei Comuni non capoluogo;

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.

4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo – 4 Normativa applicabile e Regolamenti interni

1. L'affidamento da parte del Comune capofila che opera quale centrale di committenza dei contratti pubblici è disciplinata dal decreto legislativo n. 163 del 2006, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
2. Sono altresì applicabili i regolamenti che disciplinano gli acquisti in economia in vigore in ciascuno dei Comuni aderenti, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi;
3. Per le procedure svolte nell'interesse di più enti aderenti, si applicano le norme regolamentari in vigore presso il Comune di Foligno.
4. Il Comune di Foligno promuove altresì, d'intesa con gli enti aderenti, l'adozione di strumenti regolamentari omogenei in modo da favorire l'uniformità delle attività della Centrale di committenza; i Comuni aderenti si impegnano a sottoporre all'approvazione dei propri organi i regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

CAPO II

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA E DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo – 5 (Compiti e funzioni della Centrale di Committenza)

1. La centrale di committenza cura tutte le attività necessarie all'indizione, allo svolgimento ed all'aggiudicazione provvisoria delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici.
2. La centrale di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:
 - a) collabora con l'ente aderente nella redazione dei capitolati, degli schemi di contratto al fine di garantire la piena conformità degli stessi alla normativa vigente;
 - b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara, il criterio di aggiudicazione per la scelta del contraente e i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione;
 - c) collabora con l'ente aderente, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione degli elementi di valutazione delle offerte e delle relative ponderazioni;
 - d) redige il bando di gara, il disciplinare di gara o la lettera di invito e la relativa modulistica, nonché gli esiti di gara;
 - e) cura ogni adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara;
 - f) nomina le commissioni di gara di cui al successivo art. 6;
 - g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in conformità alla normativa vigente;
 - h) dispone l'aggiudicazione provvisoria;
 - i) effettua i controlli necessari per rendere efficace l'aggiudicazione

- definitiva;
- j) coadiuva il responsabile del procedimento nelle comunicazioni e le informazioni previste all'art. 79 del D.lgs. 163/2006 e nella cura dell'accesso agli atti della procedura ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;
 - k) provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità degli esiti di gara;
 - l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguitamento degli obiettivi di efficienza, efficacia e celerità delle procedure, di ottimizzazione delle risorse e di rispetto della normativa;
 - m) trasmette all'ente aderente il rendiconto finanziario delle spese sostenute.

Articolo – 6 (Commissioni gara)

1. Le commissioni di gara sono nominate secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Foligno con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - nelle procedure aperte o ristrette da aggiudicarsi al prezzo più basso è membro della commissione il dirigente/responsabile del Comune aderente che ha formato la proposta di gara;
 - nelle procedure da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa la commissione può essere presieduta da un dirigente/responsabile del Comune aderente ovvero può essere nominato come membro un soggetto esperto del Comune aderente.

Articolo – 7 (Compiti e funzioni degli enti aderenti)

1. Ciascuno degli enti locali aderenti cura lo svolgimento delle seguenti attività:
 - nomina il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli att. 9, 272, 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
 - cura tutti gli adempimenti relativi alla programmazione dei contratti pubblici;
 - individua i lavori da realizzare nonché le forniture e i servizi da acquisire, ne individua il relativo importo da porre a base di gara attestandone la relativa copertura economica;
 - approva i progetti;
 - predispone, in collaborazione con la Centrale di committenza, ed approva il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto, individuando i requisiti tecnici, economici e professionali di ammissione ed i criteri di valutazione delle offerte;
 - determina, in collaborazione con la centrale di committenza, il preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) dandone collocazione nel quadro economico dell'intervento;
 - predispone il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- acquisisce ogni autorizzazione preliminare eventualmente necessaria all'avvio del procedimento per l'affidamento del contratto;
- assume ove necessario il codice CUP;
- nelle procedure negoziate individua gli operatori economici da invitare alla gara;
- adotta, nel rispetto del proprio ordinamento, la determina a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. art. 11 D.lgs. 163/2006;
- trasmette alla Centrale di Committenza tutta la documentazione utile allo svolgimento delle procedure di gara;
- provvede alle comunicazioni e le informazioni previste dall'art. 79, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva;
- cura tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto;
- stipula il contratto e ne cura la registrazione e la conservazione e gli adempimenti fiscali, ai sensi della normativa vigente;
- provvede all'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006 all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- cura gli adempimenti di pubblicità relativi alla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- cura gli adempimenti necessari ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- cura tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai relativi pagamenti sulla base degli statuti di avanzamento, ivi compresa la nomina del direttore dell'esecuzione per le forniture di beni e servizi e del direttore dei lavori.

Articolo 8 – (Rapporti finanziari)

1. Sono poste a carico dei singoli enti aderenti le spese inerenti la pubblicità delle procedure, i contributi per l'A.N.A.C. e le spese per le commissioni di gara. In caso di procedure di gara bandite nell'interesse di più Comuni aderenti, tali spese saranno proporzionalmente ripartite fra gli stessi.
2. Le spese di pubblicità e del contributo ANAC sono preventivamente stimate da ciascun Ente aderente in collaborazione con la Centrale di committenza e devono essere previste con la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 T.U.E.L. art. 11 D.lgs. 163/2006.
3. E' altresì previsto un rimborso spese forfettario al Comune di Foligno da determinarsi all'inizio di ciascun anno con le modalità di cui ai successivi artt. 11 e 12.
4. La Centrale di Committenza trasmette agli enti aderenti il rendiconto delle spese sostenute a conclusione della singola procedura di gara per i necessari rimborsi.

Articolo 9 - (Contenzioso)

1. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari relativi alla fase del procedimento gestito dalla Centrale di committenza, sono trattati direttamente dall'Ente aderente

per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all’Ente stesso fornita dalla Centrale medesima.

2. La Centrale di committenza fornisce agli enti aderenti il supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie inerenti le procedure di gara.

3. Gli eventuali conseguenti oneri economici dei contenziosi sono a carico dell’Ente aderente.

Art. 10 - (Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni aderenti provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I Comuni aderenti definiscono protocolli operativi attuativi della presente convenzione e gli stessi sono periodicamente rivisti dai Comuni aderenti ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

Capo VI

FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI

Art. 11 - (Forme di consultazione fra i comuni aderenti)

1. Il Sindaco del Comuni di Valtopina, con cadenza almeno annuale, è convocato dal Sindaco del Comune di Foligno per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della Centrale di committenza, per monitorarne l’attività e verificarne i risultati, per stabilire il rimborso forfetario di cui al precedente art. 8, nonché formulare osservazioni e proposte, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei comuni aderenti concordano altresì gli indirizzi per la definizione dei protocolli operativi previsti al precedente art. 10.

3. La convocazione potrà altresì avvenire su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 12 - (Definizione dei protocolli operativi)

1. La definizione dei protocolli operativi previsti dalla presente convenzione per consentire l’operatività è demandata ad un rappresentante per ogni singolo Comune aderente, designato tra i Dirigenti e i Responsabili di servizio, individuati dall’Amministrazione di appartenenza.

Capo VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13 - (Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria.
3. E' esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 14 - (Spese)

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto n. 16 della tabella atti esenti allegata al D.P.R. n. 642/72.

Il presente atto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Per il Comune di Foligno

Il Sindaco Nando Mismetti

Per il Comune di Valtopina

Il Sindaco Danilo Cosimetti